



COMUNE DI RUSSI

REGOLAMENTO RELATIVO AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE, AI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 25/03/1993

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2004

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2007

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 20/04/2009

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 75 /2010

CAPO I Consigli di Frazione

Con delibera consiglio comunale n. 75/2010 è stato revocato il capo primo e approvato un nuovo regolamento per i consigli di partecipazione

CAPO II Iniziativa popolare

Art. 20 - PETIZIONI E ISTANZE

- 1 - Ai sensi di quanto previsto dal 1^o comma dell'art. 10 dello Statuto comunale, ogni cittadino, in forma singola o associata, ha facoltà di rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte in materia di competenza e rilevanza comunale dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 - Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della petizione, proposta o istanza viene comunicato al primo firmatario l'esito della stessa o, qualora ciò non sia possibile, il nome del funzionario e dell'Ufficio comunale a cui è stata assegnata per l'istruttoria.
- 3 - Il Sindaco entro successivi trenta (30) giorni comunica la decisione in merito alla possibilità di accogliere l'istanza o alla opportunità di rinviarla o rigettarla.

Art. 21- DELIBERAZIONI SU PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

- 1- Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 - 4 - 5 e 6 dell'art. 10 dello Statuto comunale, qualora l'istanza, proposta o petizione sia sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti e/o domiciliati, che nel Comune abbiano compiuto alla data della petizione il 16° anno di età, il Sindaco, previa verifica dei requisiti necessari per i firmatari, sottopone l'oggetto alla discussione del Consiglio o della Giunta, in relazione alla competenza di tali organi, nella prima seduta dell'organo deliberante, corredato dai pareri previsti dalla legge; è facoltà del Sindaco di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno delle sedute convocate entro i primi trenta (30) giorni dal ricevimento (ridotti a quindici per le sedute di Giunta), iscrivendola poi alla prima seduta successiva
- 2 - Alla riunione del Consiglio o della Giunta viene invitato con diritto di parola il primo sottoscrittore od altra persona firmataria, dallo stesso indicata.
- 3 - Il Consiglio Comunale o la Giunta sono tenuti ad adottare, ciascuno per propria competenza, apposita deliberazione sul quesito proposto ed a comunicarla formalmente agli interessati.
- 4 - Qualora l'istanza, la petizione o la proposta non rechi il numero di sottoscrittori richiesto o le firme non siano autenticate, il Sindaco può disporre ugualmente la discussione con le modalità previste dai precedenti commi, previa comunque verifica anagrafica ed elettorale.

CAPO III *Referendum consultivo*

Art. 22 - DEFINIZIONE

1 - Ai sensi di quanto previsto dall' art. II dello statuto comunale, il Comune riconosce, fra gli atutte le materie di esclusiva competenza locale salvo quelle per le quali la legge non consente il ricorso a tale forma.

2 - I quesiti devono essere posti in maniera sintetica e proporre, come risposta, l'alternativa fra si e no e fra più opzioni indicate in poche parole.

3 - Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune e di Russi.

Art. 23 - INIZIATIVA

1 - Soggetti promotori del referendum possono essere:

- il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Russi;
- il Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - Le persone che intendano promuovere la raccolta di sottoscrizioni alla proposta di referendum si costituiscono in comitato promotore, composto da almeno venti residenti maggiorenni, con proprio rappresentante e recapito, che può:

- chiedere al Consiglio Comunale il parere sull' ammissibilità del referendum prima di iniziare o completare la raccolta delle firme;
- concordare con il Comune la presenza di un funzionario comunale abilitato ad accertare l'identità dei sottoscrittori, nelle diverse frazioni del Comune, per almeno dieci ore complessive;
- accedere ai mezzi di informazione del Comune per rendere nota la propria iniziativa.

Art. 24 - AMMISSIBILITA' DEI QUESITI

1 - Non possono essere sottoposti a referendum quesiti:

- non attinenti le competenze del Comune;
- già sottoposti, anche se con diversa formulazione, a referendum nel corso dello stesso o degli ultimi due anni;
- formulati in termini equivoci; -
- relativi a materia finanziaria.

Art. 25 - RACCOLTA DELLE FIRME

1- Il comitato promotore deve preventivamente comunicare al Sindaco l'inizio della raccolta delle sottoscrizioni; questa dovrà concludersi entro tre mesi.

2 - Le sottoscrizioni devono essere apposte, con l'indicazione della data di nascita, su fogli recanti il testo del quesito.

3 - L'identità dei singoli sotto scrittori è accertata mediante autentica delle firme, anche cumulativa, ad opera di un notaio, del Segretario Comunale o di altra persona abilitata.

4 - I sottoscrittori devono possedere i requisiti necessari all'atto della sottoscrizione, il che viene verificato dal servizio anagrafico comunale al momento della consegna delle sottoscrizioni necessarie.

Art. 26 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1 - Il Consiglio Comunale, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni necessarie, delibera l' ammissibilità e l'eventuale indizione del referendum sentito il parere sulla corrispondenza del quesito ai requisiti di cui agli arti. 22 e 24 espresso da una commissione di tre esperti in diritto amministrativo, nominata dal Consiglio stesso.

2 - Il Sindaco indice il referendum per un giorno festivo o prefestivo, dalle ore 8 alle ore 20, compreso fra i trenta (30) e i novanta (90) giorni successivi, ad esclusione dei periodi dal 1/ dicembre al 31 gennaio e dal 15 giugno al 15 settembre, sentito il comitato promotore.

3 - Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre votazioni né in corso di campagna elettorale.

4 - La Giunta Municipale delibera l'istituzione dei seggi e quanto altro necessario allo svolgimento delle votazioni, ivi compresa la propaganda elettorale, sentito il comitato promotore, ed impegna le necessarie spese.

Art. 27 - REVOCA DEL REFERENDUM

1 - Qualora il consiglio Comunale avendo adottato provvedimenti che modificano la fattispecie oggetto del quesito del referendum, ritenga che sia divenuto ininfluenza l'esito del referendum stesso, lo revoca, sentito il parere della commissione consiliare di cui all'art. 26 – 1° comma.

2 - Il Sindaco, qualora taluno di detti provvedimenti venga annullato dai competenti organi di controllo, indice nuovamente il referendum fra i quindici e i trenta giorni successivi

Art. 28 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI E DELLO SPOGLIO

1 - Le operazioni di voto si svolgono in una unica giornata, in seggi istituiti nel capoluogo ed in ogni frazione, garantendo la segretezza, la unicità e la certezza del voto.

2 - Lo spoglio dei voti viene effettuato entro la giornata successiva e l'esito comunicato al Sindaco.

3 - Alla vigilanza sulle operazioni di voto e allo spoglio dei voti provvedono tre persone per ogni seggio, di cui due nominate dal Consiglio Comunale e una dal comitato promotore.

Art. 29 - VALIDITA' DEL REFERENDUM

1 - Il referendum è valido se ad esso prende parte almeno la metà degli aventi diritto.

Art. 30 - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- 1- Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta (30) giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum effettuato sia su iniziativa del Consiglio stesso che dai cittadini.
- 2 - Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
- 3 - Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
- 4 - Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
- 5 - I provvedimenti eventualmente adottati conseguentemente all'esito dei referendum non possono essere sostanzialmente modificati entro i successivi due anni.

Art. 31 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1 - Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza nelle forme più opportune.
- 2 - Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare, viene notificata, entro dieci (10) giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.

CAPO IV
Altre forme di partecipazione popolare

Art. 32 - ASSEMBLEE PUBBLICHE

1 - La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative agli interessi collettivi della comunità

Art. 33 - CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1 - La convocazione dell' assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta, anche recependo proposte avanzate da cittadini o da loro associazioni.

2 - Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

3 - All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale che presta la sua assistenza al Presidente per il migliore svolgimento della riunione e redige il verbale riassumendo i pareri e le proposte emerse.

Art. 34 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI MEDIANTE QUESTIONARI

1 - L'Amministrazione Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio al fine di indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2 - Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa possono essere approvati sia dal Consiglio Comunale che dalla Giunta.

In questo ultimo caso, la decisione viene portata a conoscenza del Consiglio Comunale

CAPO V
Albo delle forme associative comunali

Art. 35 - ARTICOLAZIONE DELL' ALBO

1 - All'interno dell' Albo Comunale delle forme associative di cui al 1^ comma dell'art. 7 dello Statuto, viene operata la seguente distinzione:

A) ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, suddiviso nelle seguenti sezioni: 1 - volontariato sociale e assistenziale;
2 - culturale, scolastica e turistica;
3 - sportiva;
4 - naturalistica e ambientalistica.

B) ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ECONOMICHE, suddiviso nelle seguenti sezioni:

1- agricola
2 - attività di produzione e artigianato di servizio; 3 - commercio e servizi.

2 - Le organizzazioni sindacali confederali sono iscritte, oltre che nell'Albo generale di tipo B, anche nelle tre sezioni distinte.

art. 36 -REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1- Sono iscritte, a domanda, all'Albo delle Associazioni di cui al punto A dell'art. 35 le forme associative che:

- abbiano sede o recapito nel territorio comunale;
- svolgano parte consistente della propria attività nel territorio comunale;
- assicurino la rispondenza delle proprie finalità ai valori ed ai principi sanciti dalla Costituzione italiana;
- siano composte da almeno 9 persone;
- siano costituite da almeno 6 mesi e documentino l'attività svolta; 6 - non abbiano fini di lucro.

2 - sono scritte, a domanda, all'Albo delle Organizzazioni sindacali ed economiche di cui al punto B dell'art. 35 le associazioni che:

- svolgono la loro attività nel territorio comunale;
- hanno sede o recapito nel territorio comunale;
- hanno rilevanza a livello nazionale o sono articolazioni di associazioni nazionali.

Art. 37 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

1 - Le domande di iscrizione all'Albo, redatte secondo il modello predisposto dal Comune, sono presentate al Sindaco da chi ha le funzioni di rappresentante dell' Associazione o della Organizzazione in base all'ordinamento interno di questa.

2 - Per le Associazioni di cui al punto A dell'art. 35 la domanda deve contenere:

- gli elementi identificativi dell' Associazione quali:
esatta denominazione, sede o recapito nel territorio comunale, generalità e recapito del rappresentante e di un suo sostituto;
- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione;

- 4 -l'indicazione delle finalità dell' Associazione;
- 5 -l'indicazione delle sezioni dell' Albo a cui si chiede l'iscrizione.

Art. 38 - ISCRIZIONI

1 - Entro 30(trenta) giorni dal ricevimento delle relative domande, la Giunta dispone l'iscrizione all'Albo o, dandone precisa motivazione, la nega: la Giunta, entro lo stesso termine, può chiedere ulteriori elementi di valutazione decidendo poi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di questi.

Art. 39 - PREROGATIVE DEGLI ISCRITTI ALL' ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI

- 1 - Le Associazioni e le Organizzazioni iscritte all'Albo delle forme associative comunali, hanno diritto, singolarmente, di:
- a) essere informate di tutti i provvedimenti del Comune che riguardano, direttamente o indirettamente, la loro attività;
 - b) presentare proposte di provvedimenti al Comune, relativamente alle rispettive competenze;
 - c) essere considerate come portatrici di interessi diffusi per le rispettive competenze, anche ai fini del rilascio di copia di atti amministrativi.

Tutte le Associazioni e Organizzazioni iscritte allo stesso Albo o sezione devono, collettivamente, essere preventivamente consultate in merito ai provvedimenti e agli indirizzi che il comune intende adottare nelle materie delle rispettive competenze.

2 - Le Associazioni iscritte all' Albo possono inoltre beneficiare di finanziamenti e benefici economici di cui al regolamento approvato dal Consiglio Comunale, delibera n. 134 del 24.7.1991 C.R.C. n. 5367 del 10.9.1991.

3 - Il Comune può affidare la Gestione di servizi o strutture comunali ad Associazioni iscritte all'Albo, mediante convenzione che ne disciplini le modalità.

Art. 40 - REVISIONE DEL L' ALBO

1 - Entro il mese di gennaio, ogni Associazione di cui al punto A dell'art. 35 è tenuta a documentare l'attività svolta nell'anno precedente.

2 - L'ufficio comunale di ciò incaricato propone alla Giunta la cancellazione di una Associazione che appaia avere perso i requisiti necessari; ciò deve essere data comunicazione, almeno 10 (dieci) giorni prima del provvedimento di cancellazione, all'ultimo rappresentante noto dell' Associazione, il quale può presentare al Sindaco le proprie osservazioni.

CAPO VI *Contributi e agevolazioni*

Art. 41 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

- 1 - I contributi concessi dal Comune consistono in:
- a) finanziamenti diretti;
 - b) fornitura di attrezzature, locali e beni strumentali, in cessione o in uso temporaneo, a titolo gratuito o oneroso.

Art. 42 - FINANZIAMENTI DIRETTI

1 - I finanziamenti economici agli iscritti all'Albo delle forme associative comunali sono regolati da quanto disposto dall'apposito "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e di benefici" approvato con deliberazione del C.C. n. 134 del 24.7.1991, C.R.C. n.5367 del 10.9.1991.

Art. 43 - CONCESSIONE DI ATTREZZATURE

- 1 - Il Comune può concedere proprie attrezzature e strutture mobili, quali palchi, sedie, transenne o altro utile per lo svolgimento di manifestazioni o attività diverse.
- 2 - Tali materiali possono essere concessi gratuitamente alle iniziative col patrocinio del Comune; in caso diverso, sono concessi dietro versamento di un corrispettivo.
- 3 - La Giunta, con propria deliberazione, determina il tipo e la quantità di materiali disponibili e le tariffe per la concessione in uso.
- 4 - Il Comune non è responsabile di eventuali danni al concessionario o a terzi derivanti dall'uso delle attrezzature.
- 5 - Il Concessionario è responsabile dell'integrità delle attrezzature e degli eventuali danni derivanti dal loro uso al concessionario stesso o a terzi, con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune, e si impegna nella domanda di concessione di cui al successivo art. 44, a rimborsare al Comune gli eventuali danni arrecati alle attrezzature.
- 6 - L'uso delle attrezzature deve rispettare le prescrizioni del competente ufficio comunale.

Art. 44 - DOMANDE DI CONCESSIONE DI ATTREZZATURE

1 - Le domande di concessione di attrezzature sono presentate, secondo il modello predisposto dal Comune ed esaminate tempestivamente dalla Giunta.

Art. 45 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI E SPAZI

1 - Il Comune può concedere spazi pubblici e locali per lo svolgimento di manifestazioni e attività temporanee nell'ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.

2 - La Giunta, con propria deliberazione, determina le tariffe e le eventuali cauzioni per la concessione di detti spazi e locali.

Art. 46 - ASSEGNAZIONE DI LOCALI PER ATTIVITA' ABITUALI

1 - Il Comune può concedere locali di sua proprietà o acquisiti da terzi da adibire allo svolgimento abituale di attività delle Associazioni iscritte all' Albo delle forme associative.

2 - L'assegnazione di detti locali è effettuata dalla Giunta, sentite le Associazioni iscritte all' Albo, in base alle disponibilità e alle compatibilità esistenti al momento della domanda di assegnazione.

3 - L'assegnazione dei locali è disciplinata da apposita convenzione.

Art. 47 - RINVIO A REGOLAMENTI PARTICOLARI

1 - La concessione in uso dei locali e spazi di proprietà comunale adibiti a spettacoli, mostre, attività sportive ed altri usi particolari è disciplinata da convenzioni e specifici regolamenti, in quanto applicabili.

Art. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Il presente Regolamento comunale regola l'intera materia; si intendono pertanto abrogate le disposizioni in contrasto, contenute in eventuali altri regolamenti comunali.

2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto comunale e nella legge 142/90.

3 - Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione definitiva degli organi competenti.

Art. 49 - PRIMA ELEZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

I Consigli di Frazione previsti dal presente regolamento sono eletti, per la prima volta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.